

REGOLAMENTO
DI ACCESSO AL FONDO MUTUALISTICO
Anno 2020

1. PREMESSA.

Il presente regolamento definisce i criteri di svolgimento dell'attività di Promocoop Trentina S.p.a. (di seguito Promocoop) nonché, ai sensi dell'art. 9-bis dello statuto sociale, le modalità di accesso da parte delle cooperative e loro consorzi ai relativi interventi.

Le linee strategiche di indirizzo per la gestione delle risorse del Fondo vengono illustrate e aggiornate annualmente dagli amministratori nella relazione di accompagnamento al bilancio.

2. MISSIONE DI PROMOCOOP E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.

In base alle finalità prescritte dalla legge e dallo statuto, ed agli orientamenti generali di impiego definiti dal consiglio di amministrazione, il criterio di fondo dell'attività di Promocoop deve essere quello di abbinare agli obiettivi di promozione e sviluppo di iniziative imprenditoriali, con preferenza per i progetti ed i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione, la salvaguardia e l'incremento della consistenza del Fondo mutualistico, al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo delle sue attività istituzionali, nell'interesse dell'intera base associativa cooperativa aderente alla Federazione.

3. PROMOZIONE E SVILUPPO.

Gli interventi di Promocoop sono rivolti alla promozione e allo sviluppo imprenditoriale. Si intende per promozione la creazione di nuove realtà imprenditoriali a matrice cooperativa, e per sviluppo il supporto dato ad iniziative che strutture cooperative già operanti assumono per lo sviluppo e la crescita qualitativa della loro attività in aree e/o in ambiti considerati strategici per la cooperazione. Sono Soggetti ammessi ai benefici dell'intervento del Fondo Mutualistico:

- a) la Federazione Trentina della Cooperazione;
- b) le Società Cooperative e/o i loro Consorzi aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione;
- c) soggetti non cooperativi a condizione che la loro attività sia strumentale alle società cooperative

di cui alla lettera precedente;

d) le società controllate da cooperative o consorzi aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione.

Negli interventi riguardanti l'attività caratteristica a Promocoop compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate al mero controllo del corretto andamento dell'impresa.

4. PARTECIPAZIONI STRATEGICHE.

Per il perseguimento delle suddette finalità, oltre che con gli interventi connessi all'attività caratteristica disciplinati dai punti successivi, Promocoop potrà acquisire partecipazioni in società e/o fondi d'investimento operanti in settori di rilevanza strategica per il Movimento cooperativo, con particolare riguardo all'imprenditorialità giovanile, alle ristrutturazioni aziendali ed alla promozione dell'accesso dei lavoratori nel capitale delle imprese, nonché in società finanziarie o consorzi di garanzia collettiva operanti a favore delle piccole e medie imprese.

5. AREE DI INTERVENTO.

Per la natura del Fondo, saranno aree privilegiate di intervento le iniziative imprenditoriali rivolte all'apertura di segmenti di business strategici ed al miglioramento della competitività e della solidità patrimoniale delle cooperative, le iniziative innovative e tutte quelle per le quali il Fondo può assumere la funzione di catalizzatore di capitali di rischio.

6. PARTNERS ISTITUZIONALI.

Promocoop interverrà preferibilmente nelle iniziative che possono avvalersi di altri partners promozionali interni o esterni al Movimento cooperativo, e coopererà a ricercare tali partners al fine di accrescere la capacità operativa e l'efficacia finanziaria degli investimenti previsti dai progetti in cui intende intervenire.

7. MODALITA' DI ACCESSO.

Promocoop interviene su richiesta dei soggetti interessati, di regola secondo l'ordine di presentazione delle domande o attraverso la pubblicazione di appositi "bandi".

8. LIMITI PER I SINGOLI INTERVENTI.

In via ordinaria, ogni singolo intervento, non può superare il 30% delle risorse acquisite dal Fondo per l'anno in corso.

9. PROGETTI FINANZIABILI.

Promocoop può intervenire, nel rispetto delle finalità di cui ai punti precedenti in:

- a) progetti finalizzati allo sviluppo dell'intero movimento cooperativo o di singoli settori dello stesso;
- b) progetti per lo sviluppo cooperativo territoriale;
- c) progetti di sostegno ad iniziative formative tendenti a creare nuovo management;
- d) progetti volti all'acquisizione di servizi atti a sviluppare qualitativamente l'attività imprenditoriale;
- e) progetti di studi e ricerche su temi economici e sociali, anche tendenti a verificare le opportunità di processi di fusione societari e di sviluppo di nuove aree strategiche di intervento;

10. MODALITA' DI FINANZIAMENTO.

L' intervento di Promocoop può avvenire:

- a) attraverso la sottoscrizione, diretta e/o indiretta attraverso il Fondo Partecipativo, di azioni o quote di capitale sociale, in tutte le forme consentite dalla legge, oppure attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, emessi ai sensi degli articoli 2526 e 2346 del codice civile;
- b) attraverso la concessione di finanziamenti (prestiti);
- c) attraverso un intervento finalizzato all'abbattimento degli oneri finanziari;
- d) attraverso forme di contribuzione a fondo perduto.

11. PARTECIPAZIONI.

Promocoop può assumere partecipazioni temporanee nelle società ammesse ai benefici

dell'intervento del fondo mutualistico.

Ai fini del presente articolo, si intende per partecipazione:

- la sottoscrizione di quote di capitale o di azioni anche attraverso il Fondo Partecipativo, appartenenti a tutte le categorie previste dalla legge, ivi comprese le azioni attribuite ai soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59 del 1992, e le azioni di partecipazione cooperativa emesse ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;
- la sottoscrizione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, emessi ai sensi degli articoli 2526 e 2346 del codice civile.

La sottoscrizione di capitale di rischio è condizionata alla verifica della conformità dello statuto della società ammessa all'intervento alle previsioni degli articoli 2530 o 2355-bis del codice civile in materia di trasferibilità della quota o delle azioni, nonché all'equilibrio economico-finanziario, anche prospettico, della società medesima.

Lo statuto della società ammessa all'intervento, o la delibera assembleare avente ad oggetto l'emissione di azioni destinate ai soci sovventori, di azioni di partecipazione o di strumenti finanziari, devono inoltre consentire il recesso del socio o del sovventore o del possessore di strumenti finanziari, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, decorso un termine non superiore a cinque anni dalla sottoscrizione delle quote, delle azioni o degli strumenti finanziari.

Gli interventi nel capitale di rischio saranno attuati mediante partecipazioni che non dovranno superare:

- a) il 49% del patrimonio netto contabile nel caso si tratti di società cooperative. A tal fine, il consiglio di amministrazione potrà richiedere la presentazione di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 3 mesi prima della presentazione della domanda di intervento, redatta secondo i criteri stabiliti dalla legge per il bilancio di esercizio, predisposta dagli amministratori e sottoscritta dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato del controllo contabile, se nominati;
- b) il 25% del capitale sottoscritto e versato, qualora si tratti di società diverse dalle cooperative. Tale limite potrà essere superato, per progetti di particolare rilevanza strategica, su proposta della Federazione Trentina della Cooperazione.

Eventuali perdite iscritte in bilancio non devono essere di importo tale da intaccare il capitale

sociale.

Ai medesimi fini i conferimenti delle persone giuridiche dovranno essere interamente versati. La sottoscrizione di quote del capitale sociale, di azioni di sovvenzione, di azioni di partecipazione o di altri strumenti finanziari da parte di persone fisiche dovrà prevedere l'effettivo versamento entro un termine determinato.

Promocoop si riserva la facoltà di designare e proporre agli organi sociali della società interessata un componente esperto da inserire negli organi sociali.

La delibera che consente l'intervento di Promocoop quale socio sovventore dovrà prevedere, in ogni caso che:

- a) in considerazione della specifica finalità promozionale dell'intervento, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, i soci sovventori saranno postergati a tutti gli altri nella partecipazione alle perdite stesse, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4, L. 59/1992;
- b) in caso di recesso, al socio sovventore verrà attribuito il diritto alla restituzione dei conferimenti eseguiti, in proporzione alle quote o azioni per le quali il recesso è esercitato, al netto delle perdite imputabili agli stessi;
- c) il socio sovventore avrà diritto di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i documenti relativi all'amministrazione, inclusa la documentazione contabile e fiscale, estraendone copie a proprie spese, nonché a richiedere agli amministratori ed all'organo di controllo chiarimenti, anche scritti, sulla stessa.

Fuori dagli altri casi previsti dalla legge, una volta decorso il periodo minimo stabilito per il conferimento, Promocoop avrà facoltà di esercitare il proprio diritto recesso, anche parziale, dalla società cooperativa con un preavviso non inferiore a tre mesi.

L'esercizio di tale diritto dovrà avvenire mediante raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministrativo della società interessata dal recesso recante l'indicazione delle generalità di Promocoop, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, il valore nominale della quota ovvero il numero di azioni e la loro categoria per le quali il recesso viene esercitato. Le azioni per le quali è esercitato il recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale della cooperativa.

Il recesso è efficace, ad ogni effetto, decorso il periodo di preavviso.

La liquidazione della quota o delle azioni di Promocoop per le quali quest'ultima ha esercitato il recesso, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il recesso. Il pagamento deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 2535 C.C. entro 180 giorni dall'approvazione di detto bilancio.

12. FINANZIAMENTI.

Gli interventi attraverso la concessione di finanziamenti non hanno, di regola, durata superiore a 10 anni. Quando il progetto di sviluppo imprenditoriale e cooperativo ammesso all'intervento risulta di particolare rilevanza, tale limite potrà essere derogato.

I finanziamenti possono essere erogati a favore di soggetti indicati dall'art. 3 del presente regolamento, che godano di un adeguato equilibrio economico e finanziario e che abbiano concrete prospettive di sviluppo.

L'intervento di Promocoop sarà effettuato preferibilmente secondo le modalità e alle condizioni definite in apposite convenzioni con altri soggetti allo scopo individuati.

Promocoop si riserva la possibilità di finanziare direttamente progetti di sviluppo cooperativo rientranti nelle proprie finalità statutarie, con priorità a favore di quelli concernenti attività ad alta intensità di occupazione, qualificati da processi tecnologicamente innovativi o destinati a valorizzare l'imprenditorialità ed il lavoro femminile e giovanile, e che presentino caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale e dei relativi investimenti, di miglioramento dei processi produttivi e di tutela o ampliamento dell'occupazione. In tal caso, l'ammontare del finanziamento non potrà superare di regola il 50% dell'importo complessivo degli investimenti contemplati dal piano presentato dalla società ammessa all'intervento.

Le forme tecniche e le condizioni normative ed economiche dei singoli finanziamenti erogati direttamente da Promocoop sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Promocoop potrà inoltre finanziare i progetti di cui all'art. 9 anche attraverso la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalle società richiedenti, a condizione che le

condizioni del prestito consentano di rispettare i limiti di durata di cui al primo comma del presente articolo.

13. ABBATTIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI.

L'intervento è consentito, per tutti i progetti finanziabili ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, entro il limite massimo del 80% degli oneri finanziari documentati dalla banca concedente per la durata del finanziamento.

La percentuale del singolo intervento è stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

La liquidazione avverrà con periodicità semestrale o, se maggiore, corrispondente a quella di computo e addebito degli oneri contrattualmente convenuta con la banca, a seguito di presentazione della relativa rendicontazione.

14. CONTRIBUZIONE A FONDO PERDUTO.

L'intervento attraverso forme di contribuzione a fondo perduto è riservato ai progetti da realizzare in via prioritaria su proposte della Federazione Trentina della Cooperazione.

Il limite annuale complessivo dei contributi erogabili a fondo perduto, che vengono computati per cassa, è stabilito nella misura massima del 30 % (trenta per cento) dei versamenti pervenuti per ciascun anno al fondo mutualistico.

I singoli interventi non potranno superare il 50% della spesa ammessa nei confronti di società cooperative e il 30 % nei confronti di altre società. Il limite è elevabile fino al 100% della spesa ammessa per progetti di rilevante interesse del Movimento Cooperativo Trentino riconosciuti strategici dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

I progetti di carattere formativo di cui all'art. 9 lettera c) possono beneficiare di contributi a fondo perduto quando presentano un particolare valore innovativo e obiettivi di grande rilievo per la formazione di risorse umane dedicate allo sviluppo della cooperazione, e/o quando sono rivolti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o al personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione.

15. DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente regolamento sarà messo a disposizione degli interessati con le forme di pubblicità ritenute più opportune

Il Consiglio di amministrazione potrà disciplinare, anche con eventuale apposito regolamento amministrativo interno, le modalità di redazione e presentazione delle domande, la documentazione da esibire a corredo, le garanzie eventualmente richieste, le fasi e i tempi dell'attività istruttoria, i costi a carico e le modalità di comunicazione degli esiti agli interessati.

Promocoop si riserva la facoltà di effettuare, anche avvalendosi di tecnici esterni di propria fiducia, verifiche periodiche sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati.

APPROVATO dal Consiglio di Amministrazione in data 17.11.2020